



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO
STORICO

Determinazione Dirigenziale	
N. 17/ 26	di data 16/11/22

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO. IMPORTO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 2.621.879,25 (ONERI FISCALI ESCLUSI). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che l'Amministrazione comunale gestisce l'attività di biblioteca in base a quanto stabilito dal Regolamento della Biblioteca comunale e dell'archivio storico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 11.03.1998 n. 42 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 31.01.2012 n. 11;

considerato che nell'ambito delle attività che compongono i servizi bibliotecari gestiti dal Comune, parte delle attività di front office sono attualmente affidate a soggetto terzo in appalto relativamente alla sede centrale della Biblioteca e sezione ragazzi presso la palazzina Liberty in determinati orari in cui non opera il personale comunale (dal lunedì al giovedì il tardo pomeriggio, il venerdì pomeriggio e il sabato), al bibliobus, alle sedi periferiche di Gardolo, Povo, Mattarello, Villazzano e Meano;

atteso che, lo Scrivente Servizio biblioteca e archivio storico mantiene le funzioni di indirizzo e controllo rispetto all'andamento del servizio, in quanto non delegabili perché appartenenti alla funzione istituzionale della biblioteca e alla sua natura di pubblico servizio. Analogamente a quanto espressamente previsto in occasione delle gare precedenti, non essendo mutate né le condizioni giuridiche di contesto, né gli indirizzi politici sulla natura e sulla gestione del servizio, rimane inalterata la natura di pubblico servizio della Biblioteca, come disciplinata in termini generali dall'art. VII dello Statuto comunale e, in termini specifici, dal vigente Regolamento della Biblioteca comunale e dell'archivio storico del Comune di Trento;

rilevato che le risorse umane e strumentali a disposizione del Servizio Biblioteca e archivio Storico non consentono infatti la gestione diretta di tutta l'attività di front office, salvo arrivare ad una severa contrazione degli attuali orari di apertura. L'affidamento a terzi di funzioni di front office ha, invece, consentito e consente di superare i limiti delle risorse interne ed ha introdotto elementi di elasticità nella gestione;

ricordato che nel dettaglio le funzioni di front office, cioè quelle relative al rapporto diretto con il pubblico, comprendono sia attività di natura esecutiva o ausiliaria (ritiro e consegna di documenti, loro ricollocazione, svolgimento di semplici adempimenti come la materiale raccolta di prenotazioni o di desiderata, di proposte, segnalazioni e reclami), sia attività più qualificate di carattere bibliotecario in senso proprio (ricerche bibliografiche anche complesse, reference, information literacy, iscrizione al prestito, ecc.). Includono perciò anche una parte di lavoro interno che deve

pagina 1/15

ritenersi necessariamente e strettamente prodromico alla funzione di front office. La quantificazione del monte-ore di prestazioni richieste include dunque, oltre agli orari di apertura al pubblico, anche una parte relativa a queste attività;

rilevato che l'attuale proposta di affidamento riguarda le sedi già oggetto di affidamento esterno, tranne che per la biblioteca periferica di Meano per la quale si prevede di reinternalizzare il servizio nell'ottica di sviluppare progressivamente "una biblioteca di comunità" con una forte interazione con le realtà associative e di volontariato presenti sul territorio;

rilevato che il servizio di front office è allo stato attuale disciplinato da contratto di appalto in scadenza, tenuto conto dei due rinnovi previsti (della durata di un anno ciascuno, già esercitati), il 30 settembre 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 284, di data 14 novembre 2022, immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità all'art. 9, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è stato deciso, tra l'altro:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della gestione di servizi bibliotecari per la biblioteca comunale di Trento, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Biblioteca e Archivio storico così come esposte in narrativa del medesimo atto;

2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Biblioteca e Archivio storico si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto della gestione di servizi bibliotecari per la biblioteca comunale di Trento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli art. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;

3. di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati oltre che del relativo disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

rilevato che si rende necessario provvedere pertanto all'indizione di una nuova gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, della gestione di servizi bibliotecari di front office presso la sede centrale della Biblioteca e la sezione ragazzi presso la palazzina Liberty in determinati orari in cui non opera il personale comunale, il bibliobus, le sedi periferiche di Gardolo, Povo, Mattarello e Villazzano;

dato atto che rispetto al precedente affidamento, con l'appalto in oggetto si intende anche affidare una parte ridotta di attività di catalogazione delle pubblicazioni, in particolare di nuova acquisizione, per integrare il lavoro di catalogazione degli operatori interni, attualmente sovraccarichi. Tra le attività di front office è stata dedicata una specifica attenzione a quelle relative alla promozione della lettura e della biblioteca (preparazione bibliografie, allestimento di mostre documentali, presentazioni di libri, conferenze, letture, progettualità con le realtà del territorio, partecipazione a progetti e iniziative proposti dal Comune, ecc.) da attuare da parte dell'affidatario, prevedendo specifiche risorse e punteggi da attribuire alle offerte tecniche su questo punto in sede di gara;

dato atto che il servizio di front office in parola rientra nel settore ordinario;

dato atto che è stata individuata in cinque anni la durata contrattuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio e con opzione di rinnovo per ulteriori due anni;

precisato che l'individuazione di tale durata contrattuale e dell'opzione di rinnovo, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera svolti a contatto con il pubblico assicura una certa continuità perché consente di valorizzare l'esperienza che man mano riesce a maturare il personale e quindi favorire la qualità del servizio. In questo senso la durata di cinque anni pare congrua, anche in considerazione del fatto che l'opzione di un rinnovo biennale consentirà di proseguire nella continuità del servizio, ma anche la facoltà di decidere di non rinnovare il servizio nel caso in cui le esigenze dell'Amministrazione dovessero mutare;

rilevato inoltre che tale durata dovrebbe anche dare maggiore stabilità alle imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a

quello che potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata e garantendo una maggior stabilità occupazionale per le persone impiegate nell'esecuzione del contratto. Consente inoltre di razionalizzare lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione comunale per l'istruzione delle procedure di scelta del contraente, considerati i profili di complessità sottesi in procedure sopra soglia comunitaria e della necessità di ridurre il disagio di avvicendamento nella gestione di servizi ad alta intensità di manodopera a contatto con il pubblico;

evidenziato che lo scrivente Servizio propone di prevedere inoltre opzione di proroga tecnica, per un periodo massimo di sei mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo appaltatore;

atteso inoltre che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC;

dato atto che lo scrivente Servizio Biblioteca ed Archivio storico ha previsto la facoltà per il Comune di richiedere, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016, previo preavviso, l'opzione di modifica sia in aumento sia in diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto nel limite del 35% in più o in meno, compresa la prestazione del servizio di front office presso diverse sedi periferiche della biblioteca secondo quanto precisato nel Capitolato speciale d'appalto stesso, in relazione alle esigenze di gestione del servizio e/o alle variazioni dell'orario e delle giornate di apertura delle sedi centrale e/o periferiche di svolgimento del servizio stesso (sia per causa di forza maggiore, inclusi i guasti o l'inagibilità, sia per scelte operative di gestione del servizio), con conseguente modifica del corrispettivo su base proporzionale, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario. L'eventuale servizio di front office aggiuntivo richiesto può riguardare sedi, anche poste sul territorio di Comuni limitrofi al territorio del Comune di Trento, giornate e orari di apertura anche ulteriori e/o diversi da quelli oggetto del Capitolato speciale d'appalto;

considerato che per il servizio come sopra descritto si stima un importo annuale al netto di oneri fiscali pari ad euro 524.375,85 e pari ad euro 2.621.879,25, per l'intera durata quinquennale del contratto;

dato atto pertanto che considerato il disposto dell'art. 6, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016, il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni e dei rinnovi è pari ad euro 5.309.305,48 al netto degli oneri fiscali (euro 2.621.879,25 per l'importo a base di gara per l'intera durata contrattuale di 5 anni, euro 1.048.751,70 per l'opzione di rinnovo, euro 262.187,93 per opzione di proroga tecnica e euro 1.376.486,60 per opzione di servizi aggiuntivi del 35% calcolata sull'intera durata possibile del contratto);

precisato che il corrispettivo è esente IVA, tranne che per le prestazioni relative alla promozione della lettura e della biblioteca quantificate nell'importo annuale di euro 42.450,97 e soggette ad applicazione dell' I.V.A con aliquota al 22%.Applicando gli oneri fiscali dovuti all'importo sopra esposto, l'importo annuo del servizio risulta pari ad euro 533.715,06 per un totale, per l'intera durata quinquennale del contratto di euro 2.668.575,30 comprensivo di oneri fiscali;

rilevato che gli importi sopra indicati sono stati individuati, valutando le seguenti voci:

- i costi previsti a base di gara nelle precedenti procedure di affidamento e i relativi esiti;
- i costi della manodopera, calcolati a norma dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 sulla base di quanto previsto nel vigente CCNL di riferimento per il settore Federculture e di un suo possibile aggiornamento, tenendo in considerazione i contenuti della "Tabella A" trasmessa dall'operatore economico uscente, secondo le valutazioni contenute nei conteggi sul costo, allegati al Capitolato speciale d'appalto, quantificato complessivamente in euro 490.070,89 annui;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ipotizzabili per lo svolgimento del servizio (formazione, dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria, documentazione specifica, consulenza del medico competente, eccetera);
- le spese di ammortamento dei beni da fornire;

- i costi generali applicabili, quali spese amministrative generali, spese assicurative, ecc.;
- i costi della procedura di gara che sono o che vengono posti a carico dell'aggiudicatario (incluso contributo ANAC, spese di pubblicazione e imposta di bollo);
- l'utile d'impresa;

precisato che nella "Tabella A" trasmessa dall'operatore economico uscente è stato rilevato un errore di battitura nella nota alla tabella stessa e che l'importo indicato di euro 100.00,00 deve intendersi rettificato in euro 100.000,00 come da nota di chiarimento dell'operatore economico stesso di data 14 novembre 2022 prot. n. 314596;

atteso che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 2/2016 e dell'art. 7, comma 3, della legge provinciale n. 23/1990, e dell'art. 35, comma 2, della legge provinciale n. 6/2022, nonché secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione comunale, su richiesta scritta da parte dell'appaltatore, rivaluterà annualmente il corrispettivo contrattuale, a decorrere dal secondo anno, sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto per il corrispettivo successivamente fatturato e non ancora maturato;

considerato che il servizio in oggetto è caratterizzato da alta intensità di manodopera in quanto, a norma dell'art. 50, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs 50/2016, il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. In particolare, l'importo annuo della manodopera è stimato in euro 490.070,89, corrispondenti al 93,45% del valore annuo stimato del contratto;

preso atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per Federculture. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative;

considerato che l'art. 32, commi 4 e 4-sexies, della legge provinciale n. 2/2016, impone, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario;

evidenziato che secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4-bis, della legge provinciale n. 2/2016, l'assunzione da parte del nuovo gestore del servizio è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa – con riguardo alla retribuzione complessiva –, nonché dal contratto individuale di lavoro – con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro – esistenti alla data di redazione della Tabella "A";

considerato che l'attuale proposta di affidamento riguarda le sedi già oggetto di affidamento esterno, tranne che per la biblioteca periferica di Meano per la quale si prevede una reinternalizzazione, peraltro la conseguente riduzione di ore di servizio, come alcune ridefinizioni di orario, sono più che compensate dall'incremento delle ore di servizio previste in particolare per le attività propedeutiche al front office (art. 2, paragrafo D del Capitolato speciale d'appalto) e per le attività di promozione della lettura e della biblioteca (art. 2, paragrafo E del Capitolato speciale d'appalto). Viene prevista anche un'attività di catalogazione non presente nell'affidamento attualmente in corso;

dato atto che si propone, considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, considerato che vi è complessità e delicatezza del servizio al pubblico affidato, si tratta infatti di servizi bibliotecari front office offerti al pubblico in cui l'operatore si trova per lo più ad operare da solo nella sede o nelle

sezioni/postazioni a cui è assegnato e dove deve rapportarsi professionalmente con un'utenza diversificata che accede ai servizi con specifiche richieste e interessi e, frequentemente, deve rapportarsi anche con persone in situazione di difficoltà che, trovando nella biblioteca centrale un luogo sicuro e accogliente, non di rado la frequentano. Nelle sedi è svolta attività di promozione della lettura a favore di minori, anche particolarmente piccoli, in cui si instaura rapporto tra bimbi e personale bibliotecario particolarmente delicato che va gestito con competenza e apposite cautele. Proprio per le ragioni sopra esposte al personale è richiesta una specifica formazione professionale;

dato, altresì, atto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4-septies, della legge provinciale n. 2/2016, considerato quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020, nell'ambito dell'attività di programmazione di questo affidamento è stato previsto l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera. A tal fine, con nota del Sindaco di data 22 marzo 2022 si è provveduto a fornire le informazioni generali relative alle procedure programmate per il periodo 2022-2023. Inoltre, con particolare riferimento a questa procedura, con nota dalla Assessora competente di data 26.10.2022, prot. n. 298223, sono state informate le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori dell'applicazione nella presente gara della clausola sociale di cui all'art. 32, comma 4, della legge provinciale n. 2/2016, e delle principali informazioni relative all'appalto stesso, rimanendo nel contempo a disposizione per fornire ulteriori informazioni; alla data di scadenza del termine fissato, come anche successivamente, non sono pervenuti elementi di risposta né osservazioni al riguardo;

evidenziato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, come sopra precisato, l'affidamento del contratto in questione è attratto dal regime europeo delle procedure di gara;

rilevato che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 36 ter-1 della legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. salvo quanto di seguito specificato;

considerato che a norma dell'art. 36 ter-1, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 23/1990, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, è tuttavia escluso il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

dato atto che lo scrivente Servizio ritiene di procedere all'indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati, in condizioni di parità;

rilevato, in particolare, che lo scrivente Servizio Biblioteca e archivio storico propone di adottare tale procedura per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei

principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;

- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);

- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della legge provinciale n. 2/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito;

dato atto che lo scrivente Servizio, considerato quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale n. 2/2016, propone di ricorrere ad una procedura di gara con un unico lotto, in quanto la suddivisione in lotti pregiudicherebbe seriamente la corretta esecuzione dell'appalto. poiché è necessario garantire unitarietà della prestazione ed evitare frammentazione gestionale e organizzativa. L'art. 1, c. 3, del vigente Regolamento della biblioteca comunale e dell'archivio storico precisa infatti che "riprendendo la consolidata tradizione, i servizi bibliotecari e l'archivio storico del Comune di Trento sono organizzati in un sistema integrato, nel rispetto della specificità dei diversi istituti". Il concetto di sistema, perentoriamente ribadito in ricorrenti passaggi del Regolamento, appare pertanto il carattere fondativo e non revocabile dell'istituzione bibliotecaria;

considerato che a ciò si aggiunga che l'insieme e il dettaglio degli atti di gara enfatizzano e ribadiscono la materiale non suddivisibilità del servizio in lotti distinti, ove solo si ponga mente che le attività poste in capo al contraente (formazione del personale, omogeneità dell'organico e sua qualificazione, svolgimento delle iniziative nelle diverse sedi) non deriverebbero alcun beneficio da una eventuale suddivisione in lotti. In ogni caso la suddivisione in lotti farebbe venire meno quelle economie di scala perseguibili tramite una gestione unitaria del servizio, creando piuttosto inefficienza organizzativa. Ciò senza contare il costo e i problemi organizzativi che deriverebbero all'Amministrazione dal dover organizzare il coordinamento di più soggetti e la disomogeneità che si creerebbe per la presenza di offerte qualitative differenti per gestire parti di un medesimo servizio che dovrebbe invece assicurare omogeneità di qualità all'utenza;

visto il documento denominato "Capitolato speciale – Affidamento della gestione di servizi bibliotecari per la biblioteca comunale di Trento", redatto dallo scrivente Servizio che, unitamente al presente provvedimento, costituisce parte del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione con l'indizione della gara;

rilevato che il servizio in oggetto sia da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 della L.p 2/2016, atteso che il ricorso a tale criterio, oltre a rispondere al dettato normativo di cui all'art. 16, comma 2 della L.p 2/2016 - in quanto trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera - permette di valutare le offerte che verranno presentate non solo in base ai parametri di mera convenienza economica, ma anche sulla base di elementi qualitativi tenuto anche conto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 2/2020 e delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1 della L.p 2/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il

miglior rapporto qualità/prezzo, e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto del contratto da affidare;

dato, altresì, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte e che, conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire all'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1 ultimo periodo della L.p 2/2016, per ciascuna offerta presentata verrà attribuito un massimo di n. 100 punti di cui n. 85 per l'offerta tecnica e n. 15 per l'offerta economica, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera;

considerato che i i punti da attribuire alla componente tecnica sono stati suddivisi in modo tale da valorizzare gli aspetti fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", elaborato dallo scrivente Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

accertato che lo scrivente Servizio propone che il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica non sia attribuito facendo esclusivamente ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare essendo necessaria anche una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica;

dato atto che nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati considerato gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso, al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5, della legge provinciale n. 2/2016, sono stati valorizzati i seguenti criteri di valutazione:

Elementi di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio max attribuibile (totale 85)
A) Composizione dello staff impiegato nella gestione del servizio	18
B) Aspetti relativi all'organizzazione, gestione e formazione del personale dedicato ai servizi di front office	37
C) Aspetti relativi alla programmazione che si intende attuare in relazione al profilo della promozione della lettura e promozione della biblioteca di pubblica lettura	30

dato atto che:

- con l'elemento A) si vuole valorizzare l'esperienza del personale che sarà impiegato in futuro nel servizio, in considerazione del fatto che la qualità del servizio erogato passa prevalentemente attraverso l'esperienza specifica, la qualificazione e la preparazione del personale impiegato. Per questo motivo, si ritiene doveroso premiare l'esperienza concretamente e documentatamente maturata nello specifico settore di attività dallo staff impiegato nella gestione del servizio, rispettivamente in attività di natura ausiliaria (accoglienza e materiale gestione del prestito) e in attività di natura specialistica (*reference* avanzato). Si è inoltre valorizzata la competenza

professionale del personale impiegato attribuendo punteggio anche in relazione al possesso di titoli di studio coerenti con il servizio affidato;

- con l'elemento B) si vuole assicurare un'organizzazione efficiente e stabile che garantisca la qualità del servizio nel tempo tramite un'adeguata formazione, una gestione organizzata e funzionale delle sostituzioni e dell'inserimento di nuove figure. In questo criterio si valutano:

- la proposta organizzativa relativa al personale impiegato nella gestione del servizio di front office con riferimento al personale impiegato nelle diverse sedi e sezioni, ai turni e orari. Sarà valutata l'efficacia dell'organizzazione proposta e in particolare la stabilità del personale, quale riferimento per l'utenza, nelle medesime sedi/postazioni di lavoro, nelle giornate/turni lavorativi e per la durata del contratto e l'impegno ad impiegare continuativamente il personale con maggiore esperienza e professionalità;
- la gestione delle assenze del personale sia programmate (ferie, formazione, congedi, ecc.), che non programmate (malattie, infortuni, ecc.): organizzazione delle modalità, casistiche, adeguatezza delle risorse umane impiegate. Sarà valutata l'efficacia dell'organizzazione proposta nel rispetto delle previsioni del capitolato speciale d'appalto;
- l'inserimento di nuovo personale per turn-over (per dimissioni, pensionamento, ecc.): modalità di selezione, formazione, affiancamento. Sarà valutata l'efficacia dell'organizzazione proposta nel rispetto delle previsioni del capitolato speciale d'appalto;
- la proposta di formazione ed aggiornamento del personale su materie inerenti il servizio oggetto dell'appalto (si deve trattare di formazione ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria per la sicurezza, l'antincendio, il primo soccorso e a quella già prevista nel capitolato speciale d'appalto – art. 4). Sarà valutata la pertinenza e l'efficacia degli interventi proposti e le frequenze (rispetto alla durata complessiva del contratto) con cui verrà erogata la formazione alle figure professionali impiegate nel servizio;

- con l'elemento C) si vogliono valorizzare le capacità progettuali degli offerenti attribuendo un punteggio rilevante alla programmazione che gli offerenti si impegneranno ad attuare in relazione al profilo della promozione della lettura e promozione della biblioteca di pubblica lettura; ciò in particolare in relazione :

- alla proposta di attività progettuali che l'appaltatore intende attuare per ogni annualità d'appalto, promuovendo reti e collaborazioni con i soggetti e le comunità che gravitano attorno alla biblioteca, con una specifica attenzione al coinvolgimento dei giovani, anziani e al coinvolgimento dell'utenza potenziale che non frequenta la biblioteca (incontri pubblici, mostre bibliografiche, presentazioni di libri, gruppi di lettura o di conversazione, seminari, bibliografie dedicate, letture pubbliche, incontri nelle scuole, sportelli informativi, alfabetizzazione all'uso delle biblioteche digitali, ecc.);
- alla proposta di attività progettuali che l'appaltatore intende attuare per ogni annualità d'appalto, anche promuovendo reti e collaborazioni con i soggetti e le comunità che gravitano attorno alla biblioteca, con specifica attenzione al coinvolgimento della popolazione straniera (letture pubbliche in lingua originale, sportelli informativi in lingua straniera, ecc.)

Questi ultimi aspetti oggetto di valutazione rispondono all'esigenza che le biblioteche pubbliche si strutturino sempre più come soggetti integrati nella comunità che collaborano con le realtà del territorio per attuare iniziative a favore della popolazione, con attenzione anche alla popolazione straniera particolarmente presente;

dato atto che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, si procede come segue:

- per ciascun criterio di valutazione di natura tabellare, sarà attribuito il punteggio fisso previsto;
- per gli elementi comportanti una valutazione discrezionale, l'attribuzione del punteggio avverrà assegnando a ciascuno di essi, da parte di ogni membro della Commissione, un coefficiente iniziale compreso tra 0,0 e 1,0 e il relativo giudizio; per ogni elemento si

procederà successivamente a trasformare la media dei coefficienti dei singoli Commissari in coefficienti definitivi, riportando al valore 1 la media più alta tra le offerte ricevute e proporzionando a tale media massima le altre medie; una volta attribuito il coefficiente definitivo a ciascun elemento, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente definitivo medesimo per il punteggio massimo fissato per l'elemento considerato;

dato atto che è stata prevista una soglia di sbarramento di 40 punti su 85 in considerazione del fatto che il mancato raggiungimento di tale punteggio non offre all'Amministrazione sufficiente garanzia di qualità nell'erogazione del servizio, in quanto si tratta di un contratto che riguarda prevalentemente servizi di front office al pubblico (che rispecchiano l'immagine dell'Amministrazione e della sua azione) per cui deve essere assicurato un elevato livello di professionalità del personale e un'ottimale organizzazione che impongono la presenza di alti standard qualitativi;

rilevato che lo scrivente Servizio, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica e verificato il superamento della soglia di sbarramento, ha proposto di procedere alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale; la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

considerato che, esaminate le Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, si ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5, della L.p 2/2016, siano oggettivi e connessi all'oggetto del contratto nonché permettano di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli elementi valorizzati alla luce dei criteri di valutazione specificati sono strettamente connessi all'oggetto del contratto poiché riguardano i servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento, ovvero attengono alle caratteristiche dei servizi e di chi li presta ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale;

preso atto che rispetto all'offerta economica, valutata in ragione del ribasso percentuale unico offerto e per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti, considerando che si tratta di servizio ad alta intensità di manodopera, il punteggio viene individuato facendo ricorso alla formula matematica non lineare c.d. "quadratica", basata sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi. Il servizio di merito propone di applicare tale formula in quanto permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto, nonché scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti. Il Servizio di merito propone che il valore dell'esponente " α " sia pari a 0,3;

dato atto che, in ragione del settore economico e delle caratteristiche del servizio oggetto della presente procedura, si ritiene di non ammettere il subappalto in quanto:

- sussistono specifiche esigenze di coordinamento delle prestazioni oggetto di affidamento, in relazione alle sedi affidate, al fine di assicurare omogeneità delle procedure e dei comportamenti nella gestione e garantire anche omogeneità delle prestazioni dal punto di vista qualitativo;
- le peculiarità del servizio in oggetto impongono che le prestazioni siano svolte esclusivamente dal soggetto affidatario, poiché queste risultano strettamente connesse le une con le altre e non possono che essere svolte coerentemente dal medesimo soggetto

secondo quanto presentato in offerta tecnica;

- il servizio oggetto di affidamento presenta caratteristiche di alta specializzazione, sicché è necessario evitare che operatori economici anche privi di parte dei requisiti di partecipazione richiesti all'appaltatore principale si sostituiscano allo stesso;
- l'esigenza di non parcellizzare organizzativamente l'appalto ai fini sia della corretta gestione dei servizi che amministrativa-contabile del contratto;
- sussistono esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto per contenere gli adempimenti dichiarativi e di controllo per gli operatori e per l'amministrazione aggiudicatrice;
- l'esclusione prevista non comporta un restringimento ingiustificato della concorrenza, non ponendo ostacoli l'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento.

preso atto che lo scrivente Servizio Biblioteca e Archivio storico al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio in questione propone che nel disciplinare di gara siano inserite le seguenti precisazioni:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata dalla commissione idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- una clausola che riservi alla commissione la facoltà di non aggiudicare il servizio in gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale;
- un avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 2, comma 6, della legge provinciale n. 2/2020;

considerato che, a norma dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l'esecuzione dei servizi avviene all'interno della sede centrale della Biblioteca comunale e della sezione ragazzi presso la palazzina Liberty (in determinati orari e in spazi in cui non opera il personale comunale), del bibliobus, delle sedi periferiche di Gardolo, Povo, Mattarello, Villazzano, da considerarsi luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, il Servizio di merito ha elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare;

rilevato che, in considerazione della natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, sentito in proposito anche il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale in quanto i momenti di eventuale compresenza sono limitati ad uno scambio di informazioni al fine della migliore gestione del servizio o alla verifica sull'andamento del servizio stesso e, pertanto, non sono previsti gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

dato atto che tuttavia l'affidatario è tenuto ad applicare le eventuali misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia;

rilevato, altresì, che lo scrivente Servizio precisa che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 15 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

ritenuto, al fine di garantire che il contratto sia eseguito con la necessaria professionalità e capacità tecnica e con l'adeguata affidabilità tecnico-organizzativa, di richiedere il possesso da parte dei partecipanti alla procedura di gara oltre che dei requisiti di carattere generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), anche dei seguenti requisiti:

a) requisiti di idoneità professionale:

- l'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) requisiti di capacità economica e finanziaria:

- possesso di un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di euro 500.000, IVA esclusa; ciò al fine di assicurare un'adeguata capacità economica e finanziaria da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura tenuto conto del fatto che si tratta di un affidamento di importo annuo consistente di durata pluriennale (cinque anni più due anni di rinnovo, più una possibile proroga tecnica). L'Amministrazione si deve assicurare che si tratti di organizzazioni, operanti nel settore di attività dell'appalto, che posseggano un'adeguata strutturazione economica/finanziaria che garantisca stabilità e l'effettivo svolgimento dei servizi nel tempo.

c) requisiti di capacità tecnica e professionale:

- per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità è richiesta l'esecuzione nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di **servizi analoghi** a quelli oggetto dell'appalto per un importo complessivo non inferiore ad euro 300.000,00 (trecentomila) al netto degli oneri fiscali (al fine del presente requisito per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto si intendono quelli relativi a servizi di front office di biblioteche di pubblica lettura) anche con più contratti. Si precisa che il requisito richiesto non potrà essere riconosciuto in caso di servizi bibliotecari che abbiano ad oggetto esclusivamente attività diverse rispetto al front office (come ad esempio servizi di back office e di catalogazione). Pertanto si considera servizio analogo quello che abbia ad oggetto interamente o parzialmente (purché in misura maggioritaria, rispetto alle altre prestazioni) attività di front office, venendo altrimenti meno il concetto di analogia. Questa previsione è legata al fatto che l'appalto riguarda essenzialmente la gestione di servizi bibliotecari di front office e quindi l'esperienza settoriale richiesta deve attenersi almeno in parte servizi di front office caratterizzati da un consistente rapporto con l'utenza che frequenta le biblioteche di pubblica lettura;

ritenuto che i requisiti di ammissione alla gara siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto - considerato l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale d'appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinato periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

preso atto che la spesa sopra esposta è finanziata secondo quanto indicato nell'allegato prospetto dati finanziari;

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara, nonché ai sensi dell'art. 31 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dell'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara; il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

attesa la necessità di richiedere secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte

dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

dato atto che è prevista la facoltà per gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara di effettuare un sopralluogo tecnico presso i luoghi di esecuzione del contratto pur non essendo lo stesso obbligatorio ai fini dell'ammissibilità dell'offerta;

richiamata la "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi \geq 40.000 euro" 2022-2023, parte integrante del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2022-2024, in cui è stata inserita la previsione dell'affidamento in oggetto;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che da ultimo con provvedimento di data 24 novembre 2021 - pubblicato in GURI n. 305 di data 24 dicembre 2021 - successivamente modificato - ANAC ha approvato il Bando tipo 1/2021 "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui "Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...] Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2);

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234";

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e

apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale) anche sulla base dello schema tipo messo a disposizione da APAC che adegua il bando tipo 1/2021 di ANAC alle disposizioni applicabili nell'ordinamento provinciale della Provincia autonoma di Trento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- Regolamento della Biblioteca comunale e dell'archivio storico approvato con deliberazione del Consiglio comunale 11.03.1998 n. 42 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 31.01.2012 n. 11;
- la L.P. n. 3/2006;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;
- la L.P. n. 23/1990 e s.m.;
- la L.P. n. 2/2020 e s.m.;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 284 di data 14 novembre 2022,
- le proprie note di data 28.10.2022 prot. n. 300108 e di data 8.11.2022 prot.n. 309038;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 102/2020/05 di data 30.12.2020, prot. n. 306639, con il quale

sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato speciale – Affidamento della gestione di servizi bibliotecari per la biblioteca comunale di Trento" (e relativi allegati) redatto dallo scrivente Servizio Biblioteca e Archivio storico che costituisce, unitamente al presente atto, il progetto di contratto per l'affidamento in oggetto e nel quale sono contenute le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'operatore che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della gestione di servizi bibliotecari per la biblioteca comunale di Trento, redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di indire una procedura di gara per l'affidamento della gestione di servizi bibliotecari per la biblioteca comunale di Trento;
4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 284 di data 14 novembre 2022 immediatamente eseguibile;
5. di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
6. di stabilire che il servizio avrà ordinariamente una durata di cinque anni, con opzione di rinnovo per un periodo di due anni; ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
8. di indicare quale responsabile della gestione del contratto ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, il sottoscritto Dirigente del Servizio Biblioteca e Archivio storico;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblica amministrativa, il sottoscritto Dirigente del Servizio Biblioteca e Archivio storico;
10. di prenotare la somma di euro 2.668.575,30 (IVA compresa) e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, che presenta la necessaria disponibilità, così suddivisa per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:
anno 2023 euro 133.428,76
ciascuno degli esercizi dal 2024 al 2027 euro 533.715,06
anno 2028 euro 400.286,30
11. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

pagina 14/15

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
dott. Silvano Compostella

Trento, addì 16/11/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO
STORICO

Determinazione Dirigenziale

N. 17/ 26

di data 16/11/22

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO. IMPORTO A BASE DI GARA PRESUNTO PER CINQUE ANNI EURO 2.621.879,25 (ONERI FISCALI ESCLUSI). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2023	05021.03.00678	U.1.03.02.15.999	1701			133.428,7 6	"	111342 (9847818)
U	P	2024	05021.03.00678	U.1.03.02.15.999	1701			533.715,0 6	"	111343 (9847819)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiassi

Trento, addì 18 novembre 2022

